

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(MALFATTI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(PEDINI)

e col **Ministro per i Beni Culturali e Ambientali**

(ANTONIOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia e il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977, può ben considerarsi il primo atto di politica internazionale concluso dal Governo italiano con il nuovo Governo democratico portoghese.

Tale Accordo prevede iniziative miranti allo sviluppo sempre maggiore delle relazioni culturali, artistiche e scientifiche fra i due Paesi.

In particolare, esso prevede la creazione ed il mantenimento da parte di ciascuna delle Parti contraenti di istituzioni culturali

nel territorio dell'altra, mediante la definizione di accordi con scambi di note; la creazione nelle Università e in altri istituti d'insegnamento superiore di cattedre, lettori e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altra Parte; l'organizzazione e lo sviluppo di scambio di professori, scienziati e specialisti, di corsi di vacanze destinati a studenti e professori e di visite di studio, individuali o in gruppo.

L'Accordo dispone, inoltre, la concessione annuale da parte di ciascuna Parte contraente di borse di studio e di specializzazione per i cittadini dell'altra Parte per lavori e

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ricerche e per il perfezionamento della propria formazione culturale. È prevista anche, all'articolo VII, la possibilità di stabilire i criteri e le condizioni di equipollenza dei titoli di studio conferiti dall'autorità competente dell'altra Parte, con l'esame della possibilità di concludere accordi specifici.

Ancora, sono previsti: al fine di favorire la reciproca conoscenza della storia, delle arti, del teatro e di ogni altra attività artistica e culturale, la promozione di viaggi di personalità legate alla vita culturale, di congressi, seminari, esposizioni, spettacoli, concerti, diffusione di programmi radio-televisivi, eccetera; lo sviluppo dei rapporti fra musei, biblioteche ed archivi; la collabora-

zione nel campo della ricerca e degli scavi archeologici, nonché la conservazione ed il restauro delle opere d'arte.

Infine, vengono disposte, all'articolo XIII: la concessione di agevolazioni doganali per l'importazione nel territorio di una Parte contraente di materiale proveniente dal territorio dell'altra Parte destinato all'esecuzione delle attività previste dall'Accordo; all'articolo XVI, la costituzione di una Commissione mista paritetica per l'applicazione dell'Accordo stesso, con il fine di presentare suggerimenti e pareri alle Parti contraenti, per l'elaborazione di programmi di intercambio e cooperazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII dell'Accordo stesso.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica portoghese, allo scopo di rafforzare i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi e di sviluppare le relazioni nel campo culturale, artistico, scientifico e tecnico e nello spirito delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, hanno concordato quanto segue:

Articolo I.

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà la creazione nelle Università e in altri Istituti d'insegnamento superiore, di cattedre, lettori e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altra Parte.

Articolo II.

1) Ciascuna delle Parti contraenti potrà creare e mantenere istituzioni culturali nel territorio dell'altra, in conformità con la rispettiva legislazione vigente e secondo le condizioni da fissare da ambo le Parti.

2) L'espressione « istituzioni culturali » comprende istituti di cultura, scuole, istituti scientifici e culturali, biblioteche, cineteche e archivi musicali che abbiano per obiettivo l'esecuzione del presente Accordo.

3) Le due Parti determineranno quali siano gli organismi già esistenti nei due Paesi che potranno essere riconosciuti ufficialmente come istituzioni culturali, di cui al precedente paragrafo.

4) Per l'esecuzione di quanto è disposto nei paragrafi precedenti, le Parti contraenti definiranno accordi con scambio di note.

Articolo III.

Le Parti contraenti favoriranno i contatti diretti fra le università ed altri istituti d'insegnamento superiore e appoggeranno, nei limiti del possibile, l'organizzazione e lo sviluppo di:

- a) scambio di professori, studiosi, scienziati, conferenzieri, specialisti e ricercatori;
- b) corsi di vacanze destinati a studenti e professori;
- c) visite di studio, individuali o in gruppo.

Articolo IV.

Le Parti favoriranno la cooperazione fra le istituzioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi con:

- a) visite reciproche di scienziati e di ricercatori, per studio, documentazione, scambio di esperienze, conferenze e relazioni;
- b) scambio di libri, pubblicazioni e altro materiale di informazione e documentazione scientifica e tecnica;
- c) stipulazione di accordi o intese specifiche di mutua collaborazione.

Articolo V.

Le Parti contraenti favoriranno una stretta collaborazione fra le associazioni scientifiche, artistiche e culturali e gli organismi educativi e professionali dei due Paesi, al fine di garantire un'assistenza reciproca nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

Articolo VI.

Ciascuna Parte contraente concederà annualmente, su base di reciprocità, borse di studio e di specializzazione, che permettano a cittadini dell'altra Parte di iniziare o proseguire nel suo territorio i propri studi, lavori e ricerche, o di perfezionare la propria formazione artistica, culturale e scientifica.

Articolo VII.

Le Parti contraenti studieranno la possibilità di stabilire i criteri e le condizioni di equipollenza degli studi effettuati e dei titoli e diplomi conferiti dalle Autorità competenti dell'altra Parte e, a tal fine, esamineranno la possibilità di concludere accordi specifici.

Articolo VIII.

Ciascuna Parte contraente si adopererà, nei limiti consentiti dalla rispettiva legislazione, perchè i manuali utilizzati nei propri istituti scolastici non contengano inesattezze sulla vita e la cultura dell'altro Paese.

Articolo IX.

Le Parti contraenti, allo scopo di favorire la reciproca conoscenza della storia, della letteratura, delle arti plastiche, della musica, del

teatro, della danza e della cinematografia, nonché di ogni altra attività artistica e culturale, si impegnano a promuovere nei limiti del possibile:

- a) viaggi di scrittori, artisti, compositori, cineasti e di altre personalità legate alla vita culturale, al fine di realizzare visite d'informazione, conferenze, o di partecipare a esposizioni, festivals, concerti e spettacoli;
- b) congressi, conferenze, colloqui e seminari;
- c) esposizioni artistiche, scientifiche e documentarie;
- d) spettacoli teatrali e di danza;
- e) spettacoli, concerti o audizioni, sia di complessi artistici che di solisti;
- f) settimane o festivals cinematografici e proiezioni di films didattici, scientifici, artistici e culturali;
- g) diffusione di programmi radio-televisivi;
- h) diffusione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, tecniche ed altre.

Articolo X.

1) Le Parti contraenti favoriranno e appoggeranno, tramite i competenti organismi dei rispettivi Paesi, la traduzione di opere in ogni campo e genere dell'altra Parte, in particolare quelle di autori classici o di elevato valore e prestigio letterario, scientifico e culturale.

2) La scelta di tali opere, la cui traduzione sia di riconosciuto interesse comune, sarà fatta tramite le istituzioni culturali di cui all'articolo II del presente Accordo.

Articolo XI.

Le Parti contraenti faciliteranno lo sviluppo dei rapporti fra musei, biblioteche e archivi, nonché fra le altre istituzioni culturali, tramite lo scambio di esperti, di libri, pubblicazioni, informazioni e microfilms di carattere educativo, artistico, culturale e tecnico-scientifico.

Articolo XII.

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione nel campo della ricerca e degli scavi archeologici, l'attività delle missioni archeologiche, nonché la conservazione e il restauro dei monumenti storici, delle opere d'arte ed altri documenti, in conformità alla rispettiva legislazione vigente.

Articolo XIII.

Le Parti contraenti concederanno le agevolazioni doganali necessarie all'importazione nel proprio territorio, in conformità alla rispettiva legislazione, di tutto il materiale proveniente dal territorio dell'altra Parte, non destinato a fini commerciali e che sia destinato alla esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Articolo XIV.

Le Parti contraenti si impegnano a controllare e ad impedire l'uscita di opere d'arte e di altri documenti di valore storico o che costituiscono patrimonio culturale; s'impegnano, peraltro, a facilitare l'intercambio di opere destinate a manifestazioni culturali nel quadro del presente Accordo.

Articolo XV.

Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dell'intercambio di giovani così come nel campo degli sports e dell'educazione fisica.

Articolo XVI.

1) Per l'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione mista paritetica che dovrà presentare suggerimenti, raccomandazioni e pareri alle Parti contraenti, per l'elaborazione di programmi di intercambio e cooperazione.

2) La Commissione mista si riunirà almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Portogallo. La presidenza di ogni riunione spetterà ad un rappresentante del Paese ospitante.

3) La Commissione mista potrà convocare esperti in qualità di consiglieri o consulenti.

Articolo XVII.

Il presente Accordo ha durata illimitata, ma potrà essere denunciato da una delle Parti contraenti, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Articolo XVIII.

L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo che le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati soddisfatti gli adempimenti allo scopo richiesti dagli ordinamenti rispettivi.

Redatto in Lisbona, il 24 marzo 1977, in due esemplari originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

PIERLUIGI ALVERÀ

Per il Governo della Repubblica portoghese

JOSÉ MEDEIROS FERREIRA